



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

ELEZIONI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, emanato almeno sessanta giorni prima delle elezioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di cessazione anticipata della carica, le elezioni sono indette dal Direttore uscente (o, in sua assenza o impedimento, dal Direttore vicario) entro sessanta giorni dalla data della relativa formalizzazione da parte del Ministero.

Articolo 2 - Corpo elettorale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, e dell'art. 10, comma 2 dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti (di seguito definito "Istituzione"), l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è riservato al personale docente e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione che si trovi con l'ente in uno dei seguenti rapporti:
 - a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b. con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c. con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. Entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, il Collegio dei Professori si riunisce per procedere alla formazione della Commissione Elettorale.
3. Entro quindici giorni dalla data d'inizio delle votazioni la Commissione elettorale redige l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto, che viene quindi pubblicato all'Albo, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione elettorale, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 132/2003 e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono concorrere all'elezione per il Direttore dell'Istituto i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto oppure presso altre istituzioni musicali di Alta formazione, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato, oppure di laurea conseguita presso università;
 - b. avere una anzianità di servizio nei ruoli di almeno tre anni presso l'Istituto o in altri conservatori o istituti musicali pareggiati;



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

c. essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 132/2003, di una pregressa esperienza artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

d. non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;

e. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;

2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per la prima votazione, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). La candidatura deve essere corredata di programma e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.

I candidati possono illustrare la propria candidatura in occasione di una seduta del Collegio dei Professori appositamente convocato, la cui data è riportata nel decreto di indizione delle elezioni.

3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 4.

4. Entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, la Commissione elettorale cura la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'Albo dell'Istituto, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 4 - Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una Commissione elettorale, indicata dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con apposito decreto. Essa svolge anche la funzione di Commissione di seggio.

2. La Commissione elettorale è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.

3. La Commissione elettorale nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

4. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

5. La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:

a. acquisisce e pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto;

b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento;

c. entro la data indicata nel decreto di indizione, pubblica l'elenco dei candidati all'albo dell'Istituto, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;

d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;

e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;

f. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di voto;

g. assicura il funzionamento del seggio;

h. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

- i. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
6. Nel corso delle operazioni di voto la Commissione elettorale assicura la costante presenza di almeno due tra i suoi membri. Per le operazioni di scrutinio è invece richiesta la presenza della Commissione al completo.
7. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
8. I lavori della Commissione elettorale, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e, qualora ritenuto necessario, pubblicati mediante la loro affissione all'Albo.
9. In caso di documentato impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente, a iniziare dal più anziano fra i due.
10. Nessuno dei docenti componenti la Commissione elettorale può presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Articolo 6 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Le operazioni di voto si svolgono nelle date e negli orari fissati nel decreto di indizione delle elezioni.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione di seggio.
4. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando nome e cognome di un unico candidato.
5. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
7. La scheda è nulla se diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se mancante della vidimazione o deteriorata.
8. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
9. Le schede nulle e i voti nulli sono voti non validamente espressi.
10. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 7 - Modalità di elezione

1. Risulta eletto il candidato che nel corso del primo turno riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale, arrotondato al numero intero superiore.
2. Nel caso in cui la votazione non abbia dato esito positivo, si procede a una nuova votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre giorni lavorativi. Le modalità di effettuazione del secondo turno elettorale (ballottaggio) sono le medesime previste



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

per il primo turno.

4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano nel ruolo di appartenenza, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. In caso di rinuncia di uno dei candidati al ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti. Qualora vi sia un'unica candidatura nel turno di ballottaggio, il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

5. Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica emanato entro il termine di una settimana dalla conclusione della precedente.

Articolo 8 – Chiusura delle votazioni

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto

2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente della Commissione elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- numero dei votanti
- numero delle schede autenticate e non utilizzate
- numero delle schede non autenticate rimaste

3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri della Commissione elettorale.

4. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

Articolo 9 - Operazioni di scrutinio

1. La Commissione elettorale, presente al completo, esegue lo scrutinio delle schede e redige un verbale in cui vengono riportati:

- i voti conseguiti da ciascun candidato
- il numero delle schede nulle e bianche
- il numero delle schede scrutinate
- il numero degli elettori che hanno votato
- eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate

2. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti la Commissione elettorale, viene immediatamente consegnato al responsabile del procedimento elettorale, insieme alla restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio.

3. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo al termine delle operazioni.

Articolo 10 – Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi possibilmente all'atto di ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.

2. A verifica conclusa il Presidente della Commissione elettorale, prendendo atto del risultato elettorale:

- proclama il candidato vincitore delle elezioni



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

- provvede contestualmente a pubblicare all'Albo il verbale delle operazioni di scrutinio relative alla procedura elettorale.

Articolo 11 - Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni lavorativi dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 12 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle suddette operazioni elettorali, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto per la relativa nomina.

Articolo 13 - Decadenza

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 14 - Norme finali

1. Il presente Regolamento farà parte integrante del "Regolamento generale" di cui all'Articolo 9 dello Statuto.